



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 11 Luglio 2009

Studi evoluti con costi ad hoc

Con la piena operatività dei correttivi anti - crisi operatori e contribuenti stanno riscontrando da un lato un rilevante incremento dei risultati degli studi revisionati (rilevando anche nelle aule parlamentari) e un allargamento delle variabili rilevanti, dall'altro il ritorno di alcuni problemi di ordine tecnico che non trovano uno specifico rimedio nel software. I soggetti interessati dalla compilazione di uno dei 69 studi evoluti (28 nel commercio, 18 nelle manifatture; 6 tra le professioni; 17 nei servizi) si stanno confrontando con il conteggio matematico effettuato dal software e con variazioni dell'analisi di coerenza e di normalità. Un aspetto particolare riguarda l'influenza dei costi residuali. Nella quasi generalità dei casi (con alcune eccezioni nelle professioni), lo studio di settore lavora sul concetto di "mark-up", ossia opera associando ad alcune voci di costo dei coefficienti, la cui somma "produce" il ricavo elaborato dalla procedura. Allo stato attuale, non tutti i costi che affluiscono al conto economico sono rilevanti ai fini della composizione della funzione ricavo che caratterizza lo specifico studio e ciò appare condivisibile laddove tali voci non trovino una diretta correlazione con i proventi realizzati. Da un primo esame delle note metodologiche di accompagnamento agli studi evoluti nel periodo d'imposta 2008, si nota, invece, un'inversione di tendenza, posto che si è teso ad allargare l'ambito dei costi potenzialmente interessati all'andamento della funzione ricavo. Con le revisioni del periodo d'imposta 2006 fu introdotta nella funzione ricavo la voce F17 (altri costi per servizi); con quelle del 2008 debuttano, invece, gli oneri diversi di gestione, le spese di cancelleria, e per omaggi a clienti. Questa impostazione, attraverso una maggior partecipazione di costi nella determinazione della funzione ricavo, se da un lato riduce i margini di evasione evitando pericolosi effetti di ricaduta "verso il basso" degli elementi di costo del quadro F, dall'altro rischia di creare qualche problema di rappresentatività dello studio di settore. Caratteristica diffusa in taluni studi di settore revisionati nel periodo di imposta 2008 è infatti il sostanziale "appiattimento" della funzione ricavo per cui a diverse tipologie di costi viene assegnato per lo più lo stesso coefficiente. Le revisioni degli studi evoluti sono state in sostanza elaborate, da un lato, attraverso una generale riduzione dell'ammontare dei coefficienti riguardanti elementi contabili che tipicamente registravano moltiplicatori abbastanza elevati, dall'altro con un aumento delle tipologie di elementi di costo influenti sulla funzione ricavo, arrivando a delineare, in molti casi, la variabile che per le note metodologiche è definita "costi totali". Questa metodologia non appare propriamente lineare, in quanto la logica tenderebbe ad associare coefficienti diversi a differenti tipologie di costo, in modo da privilegiare quelle variabili che possono avere una migliore capacità di esprimere la produttività delle aziende del comparto considerato. In sostanza ci sono variabili, (costo del venduto o spese per acquisto di servizi), che hanno un filo diretto con la produzione di ricavi, altre la cui riconducibilità ai ricavi d'impresa è sicuramente più sfumata. Attribuire a tutti questi elementi lo stesso peso rischia di generare una perdita di aderenza del software con quella che è la specifica realtà oggetto di misurazione. Inoltre, non va dimenticato che, in frequenti ipotesi, tali voci sono interessate dall'indicazione di importi di natura non ricorrente e, pertanto, in relazione ai quali appare fuorviante creare un legame con il livello di congruità.

Integrazione dell'Iva a rate per spingere gli adeguamenti

Fari puntati sul 5 agosto (per la prima rata di chi ha scelto di pagare con la maggiorazione dello 0,4%). O ancor prima sul 16 luglio (per la seconda rata di chi ha iniziato a versare lo scorso 6 luglio). Sono

questi i prossimi appuntamenti che attendono “alla cassa” i contribuenti soggetti agli studi di settore con un’importante novità, per chi intende adeguarsi: la rateizzazione anche dell’integrazione Iva. Il Dl 78/2009 (nell’articolo 15, comma 6) mette fine all’anomalia di non consentire al contribuente di fruire del versamento a rate (oltre che per i saldi a gli acconti emergenti da Unico) anche per l’adeguamento del volume d’affari operato in ambito Iva per raggiungere la congruità, senza sanzioni o interessi come previsto dal Dpr n.195/99 (all’articolo 2, comma 2).

Nello spazio annotazioni la fuga dalle anomalie

Utilizzare in maniera efficace lo spazio che il modello degli studi di settore lascia a disposizione per le “annotazioni” del contribuente. È questo il comportamento che i soggetti che manifestano situazioni di non congruità (accompagnate o meno da indicatori di normalità economica non “in linea” e da eventuali incoerenze) sono chiamati a tenere anche e soprattutto con la versione 2009 di Gerico. Sono gli stessi documenti ufficiali “targati” Sose, agenzia delle Entrate e Commissione di esperti a sottolineare che il contribuente non deve lasciarsi scappare questa occasione per cominciare a “battezzare” le possibili cause di scostamento e i fenomeni non adeguatamente rappresentati dagli indicatori contenuti negli studi .

Se l’importo è alto ci vuole un tecnico

Nelle controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro da trattare dinanzi alle commissioni tributarie, il contribuente può stare in giudizio da solo, senza un difensore tecnico, ma il presidente – nel caso ritenga si tratti di questioni complesse – può ordinare al ricorrente di munirsi di un difensore tecnico entro un certo termine. Se la nomina non viene fatta, il ricorso viene dichiarato inammissibile. È necessario sottolineare che se quasi tutte le eccezioni non vengono proposte in primo rito, non possono più essere riproposte né in appello, né in Cassazione. Nelle cause di valore superiore a 2.582,28 euro, invece, la difesa tecnica è obbligatoria, per cui il presidente – se non è stato conferito alcun incarico al difensore tecnico – fissa un termine perentorio entro il quale il ricorrente deve provvedere a nominarlo. In caso contrario, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Con l’autotutela l’amministrazione ammette le colpe

L’autotutela rappresenta il potere/dovere dell’ente impositore di correggere, su propria iniziativa o su istanza del contribuente, gli atti illegittimi o infondati. Il potere, o meglio il dovere di annullamento, di revoca o di rinuncia all’imposizione spetta in prima battuta all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo e solo nell’ipotesi di “grave inerzia” di quest’ultimo, alla direzione regionale da cui l’ufficio inadempiente dipende. I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso, previsti a titolo puramente esemplificativo dal decreto ministeriale 37/97, si verificano quando l’illegittimità deriva da errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati eccetera. Non è possibile ricorrere all’autotutela per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, ovviamente favorevole all’amministrazione finanziaria. “Inibizione” che, però, non scatta se la sentenza definitiva si è pronunciata su questioni procedurali o formali o su motivi di merito diversi da quelli in base ai quali viene richiesto l’annullamento dell’atto.

Conti correnti sotto scacco

Le indagini finanziarie, sempre più utilizzate dall’amministrazione per l’esecuzione di controlli e verifiche, possono essere svolte solo previa autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza o del direttore regionale o centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Il contenuto dell’autorizzazione, in concreto, non viene letto dal contribuente in quanto agli intermediari finanziari vengono comunicati solamente, per via telematica, gli estremi dell’autorizzazione. Una volta ricevuta la comunicazione l’intermediario deve: informare il contribuente dell’indagine in corso nei suoi confronti; fornire all’amministrazione richiedente tutte le informazioni relative ai rapporti (conti, libretti, titoli, operazioni per contanti e fuori conto, cassette di sicurezza, eccetera) intrattenuti con il contribuente.

Debutta la comunicazione unica

Al via la comunicazione unica d’impresa. Dopo più di un anno di sperimentazione (l’operazione è scattata ufficialmente il 19 febbraio dell’anno scorso), dal prossimo 1° ottobre le comunicazioni per

L'avvio di un'impresa si ridurranno grazie alla tecnologia e a internet, con un taglio delle pratiche e la sostituzione dei documenti cartacei con i bit. La formula magica è appunto la «Comunicazione Unica»: un progetto informatico che unifica i diversi adempimenti richiesti dalla legge per dare vita a un'impresa e che promette l'avvio di nuove attività in un solo giorno. La disciplina è tutta pronta: l'ultimo tassello che ancora mancava, a causa del quale è stata rimandata più volte la partenza in via definitiva (individuazione regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni) è arrivato con la pubblicazione del dpcm 6 maggio 2009 sulla gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva. È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. Il regolamento appena pubblicato sulla G.u (il dpcm 6 maggio 2009) prevede, tra l'altro, che le camere di commercio devono rendere disponibile gratuitamente nel sito internet informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento alle modalità di presentazione della comunicazione unica. La comunicazione unica d'impresa va presentata all'ufficio del registro delle imprese, secondo il previsto modello (approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato sulla gu n. 296 del 21 dicembre 2007). Il modello è presentato in modalità telematica oppure mediante supporto informatico. Una volta pervenuta al registro imprese, la comunicazione viene sottoposta a una serie di controlli e, quindi, inviata dalla camera di commercio alle altre amministrazioni interessate (Inps, Inail, agenzia delle entrate, commissioni provinciali per l'artigianato o uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ministero del lavoro). La richiesta di codice fiscale e di partita Iva è inviata all'agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico, alla camera di commercio. I dati del codice fiscale e della partita Iva sono riportati nella ricevuta rilasciata all'impresa richiedente. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio e all'Inps nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. Relativamente alle imprese artigiane, il regolamento (dpcm 6 maggio 2009) prevede che, al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo (articolo 117 costituzione), le regole vanno definite di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle predette intese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

Sostituti d'imposta al capolinea

Al capolinea la dichiarazione dei sostituti d'imposta per il 2008. Scade a fine mese, infatti, il termine entro cui presentare il modello 770/2009, Semplificato e Ordinario, mediante invio telematico. È dal 2002 (relativamente al periodo d'imposta 2001) che la denuncia è scomposta in due modelli distinti e separati: il 770/Semplificato e il 770/Ordinario. Una riunificazione, per il 2009, concerne il termine di presentazione: sia il modello Semplificato sia quello Ordinario vanno presentati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 31 luglio. Il primo è il modello che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per denunciare i dati fiscali e contributivi relativi ai rapporti di lavoro; il secondo va utilizzato per la denuncia delle altre operazioni fiscalmente rilevanti.

Casse, contributi nel quadro RE

Contributi obbligatori versati dai liberi professionisti alle casse di previdenza hanno natura di costi inerenti all'attività professionale e non di oneri deducibili dal reddito complessivo. A dirlo, anzi a ribadirlo, è la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n.1939/09 ha precisato che: «i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del dpr 597/73, art.50, comma 1, il quale consente, per la determinazione del redditi di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o della professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto». Aderendo al pensiero dei giudici della suprema corte i liberi professionisti dovrebbero dedurre i contributi versati alla cassa di previdenza della categoria non dal loro reddito complessivo e quindi nel quadro RP del modello Unico, bensì quali costi dell'attività professionale all'interno del quadro RE della loro dichiarazione dei redditi. Naturalmente anche per tali componenti negative dovrebbe essere rispettato il criterio di imputazione sulla base della cassa cioè del pagamento dei contributi stessi e l'ammontare di essi costituenti costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo dovrebbe essere unicamente determinato dai c.d. contributi soggettivi o simili, cioè da quella parte dei contributi previdenziali che non vengono riaddebitati in fattura ai propri committenti (cosiddetti contributi

integrativi). Ciò detto risulta evidente che la scelta di adeguarsi all'orientamento dei giudici di legittimità produce conseguenze sia sul fronte della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui il professionista sia soggetto a tale tributo in quanto «organizzato», sia sul fronte della determinazione dei contributi soggettivi dovuti alla stessa cassa previdenziale di appartenenza che, in linea generale, vengono determinati proprio sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto.